

FOGLIO INFORMATIVO SCONTO PRO-SOLUTO CREDITI DOCUMENTARI EXPORT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione Legale:
Sede legale ed Amministrativa:
Numero di telefono:
Numero Verde:
Sito Internet:
PEC:
Cod. ABI:
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9 - 20124 Milano
0282849400
800 89 44 66
www.illimitybank.com
illimity@pec.illimity.com
03395
5710
REA MI 2534291

Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione Sociale

Nome e Cognome Cod. Identificativo.....
Indirizzo Nr. Telefonico
Email
Iscrizione ad albo/elenco Nr.....
Qualifica

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Lo **sconto** è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione di interessi di sconto, spese e commissioni, anticipa al Cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso ovvero del titolo di credito in cui il credito stesso è incorporato.

Con la clausola pro-soluto, il Cliente (cedente) esportatore trasferisce alla Banca scontante (cessionario) la titolarità del credito e pertanto anche il rischio dell'eventuale insolvenza del debitore e del suo Paese ed il rischio di cambio per i crediti espressi in divisa, garantendo soltanto l'esistenza del credito stesso e senza futura rivalsa nei suoi confronti (without recourse).

Lo sconto pro-soluto di crediti documentari export confermati è rivolto alle aziende esportatrici di merci e/o servizi che concedono dilazioni di pagamento a breve e a medio termine, con regolamento tramite crediti documentari confermati e permette lo smobilizzo dell'impegno di pagamento differito (**DPU: Deferred Payment Undertaking**) che viene emesso:

* dalla banca emittente il credito

* o da altra banca da quest'ultima designata

Alla presentazione di **documenti conformi** in utilizzo di crediti documentati export utilizzabili per pagamento differito.

Presupposto per l'esecuzione dell'operazione di sconto pro-soluto del credito documentario confermato è l'accettazione da parte della Banca confermante dei documenti presentati per l'utilizzo del credito documentario e ad esso conformi, o l'accettazione da parte della Banca emittente di documenti non conformi.

La cessione del credito rappresentato da credito documentario confermato deve essere sempre notificata alla Banca confermante.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- l'oscillazione del cambio per operazioni espresse in divisa estera prima dell'avvenuto sconto;
- l'obbligo di restituzione degli importi corrisposti dalla Banca scontante, maggiorati di spese ed interessi, in caso di diniego al pagamento da parte della controparte per motivi attinenti alla regolarità e completezza dei documenti presentati.
- l'obbligo di restituzione degli importi corrisposti dalla Banca scontante, maggiorati di spese ed interessi, in caso di provvedimenti giudiziari emessi dall'Autorità competente, sia italiana che estera, o frode manifesta, o cause di forza maggiore che rendessero impraticabile l'incasso

del credito da parte della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Trattandosi di operazione collegata al servizio di Credito Documentario Estero, le condizioni economiche di seguito riepilogate sono da considerare in aggiunta a quelle applicabili per operazioni di Crediti Documentari Export. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente.

Importo minimo scontabile o suo controvalore	EUR 30.000,00
Scadenza minima al momento dello sconto	30 gg
Tasso nominale annuo di sconto	Parametro di indicizzazione + spread 6,00% Il limite massimo al momento della stipula non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura. In caso di valore negativo del parametro di indicizzazione, il tasso minimo sarà pari allo spread applicato
Parametro di indicizzazione per operazioni in euro	Euribor rilevato al momento dell'operazione, riferito alla durata
Parametro di indicizzazione per operazioni in divisa	Libor della divisa di riferimento rilevato al momento dell'operazione, riferito alla durata
Divise operative	EUR / USD / GBP
Metodo di calcolo degli interessi	Sconto commerciale (Straight Discount)
Calcolo giorni	Civile (366 su bisestile)
Divisore	EUR / USD: Civile GBP: Commerciale
Giorni banca	15 gg lavorativi
Cambio applicato	Cambio di riferimento (cambio circuito Reuters) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione maggiorato di uno spread nella misura massima del 1%
Valuta di accredito in conto corrente per operazioni in euro	Giorno dell'operazione
Valuta di accredito in conto corrente per operazioni in divisa	Giorno dell'operazione + 2 gg lavorativi
Spese fisse applicate per singola operazione di sconto	1% minimo EUR 100,00
Commissione di servizio	0,25% dell'importo con un minimo di EUR 5,00

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (T.E.G.M.), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato in Filiale e sul sito internet di illimity Bank S.p.A. (www.illimitybank.com).

RECESSO E RECLAMI

Recesso

L'Accordo è a tempo indeterminato.

La Banca ha diritto di recedere dall'Accordo, in assenza di giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il cliente può recedere dal

contratto in qualunque momento, tramite comunicazione scritta consegnata in filiale o trasmessa a mezzo raccomandata a.r. ovvero posta certificata.

Il recesso è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 c.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.

Il recesso del cliente o della Banca dall'Accordo non varrà quale recesso dei singoli contratti di Sconto. N caso di recesso dall'Accordo, le clausole di quest'ultimo saranno applicabili, invece, a ciascun contratto di Sconto sino alla sua estinzione. La Banca avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dell'Accordo nei seguenti casi:

1. il cliente non provveda al rimborso di tutte le spese e di tutti gli oneri anche fiscali;
2. la documentazione prodotta dal Cliente o le sue dichiarazioni risultino, anche in riferimento ad un solo contratto di Sconto, in tutto o in parte non veritiere.

Reclami:

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca al seguente indirizzo:

illimity Bank S.p.A.,

Oggetto "Reclamo",

Via Soperga, 9 - 20124 Milano, oppure

- tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@illimity.com
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: illimity@pec.illimity.com

oppure possono essere presentati presso la Succursale di Modena della Banca.

La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari ovvero 15 giorni lavorativi dal ricevimento, salvo situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, in caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria prevista dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - all'Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all'obbligo previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere:

- all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario",
- Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento, oppure
- ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Banca Confermante	<i>La Banca che, su richiesta della banca emittente, aggiunge il proprio impegno ad effettuare la prestazione al beneficiario. autorizzarne la chiusura anticipata.</i>
--------------------------	---

Banca Emittente	<i>La Banca che, su incarico del compratore, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi a eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.</i>
Crediti Documentari Export	<i>Crediti documentari che assistono l'operazione di esportazione di merci e/o servizi.</i>
Euribor	<i>Acronimo di Euro Interbank Offered Rate, è il tasso lettera sui depositi interbancari alle varie scadenze rilevato alle ore 11:00 (CET) per valuta due giorni lavorativi successivi applicato da un panel di banche europee aderenti alla Federazione Bancaria Europea (FBE) che ne cura la pubblicazione.</i>
Libor	<i>Parametro ufficiale di riferimento diffuso dalla British Bankers's Association, che rappresenta il costo medio depositi interbancari in una determinata divisa diversa dall'Euro, sulla base dei tassi applicati da parte delle principale banche operanti sul mercato interbancario londinese..</i>
Giorni banca	<i>Giorni da aggiungere alla scadenza per la determinazione degli interessi dovuti quale remunerazione del periodo necessario per ottenere l'incasso della somma sulla base dei sistemi di pagamento utilizzati, della moneta e della controparte da cui è dovuto l'importo a scadenza (comunemente denominati nel mercato Giorni di Grazia o con il termine inglese Grace Days)</i>
Presentazione conforme	<i>Si tratta di presentazione conforme ai termini ed alle condizioni del credito documentario, alle disposizioni applicabili dalle norme ed usi conformi (NUU) della C.C.I. (Camera di Commercio Internazionale di Parigi) e alla prassi bancaria internazionale uniforme.</i>
Rischio paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese per cause agli stessi non imputabili (situazione economica, cause politiche, calamità naturali, ecc.)</i>
Sconto commerciale	<i>Formula che consente di determinare l'ammontare degli interessi di sconto applicando il tasso nominale annuo di interessi all'importo del credito oggetto di cessione per i giorni di rischio (denominato nel mercato con il termine Straight Discount).</i>
Spread	<i>Maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il tasso nominale annuo a carico del cliente.</i>